

SETTORE

MANOVRE

VERSAMENTI SOSPESI / ACCONTI 2020: LE NOVITÀ DEL C.D. "DECRETO AGOSTO"

RIFERIMENTI

- Artt. 97, 98 e 99, DL n. 104/2020
- Artt. 126 e 127, DL n. 34/2020
- Art. 68, commi 1 e 2-ter, DL n. 18/2020

IN SINTESI

Come noto, il c.d. "Decreto Rilancio" ha disposto la proroga al 16.9.2020 della ripresa dei termini di versamento tributari e contributivi sospesi ad opera del c.d. "Decreto Cura Italia" e del c.d. "Decreto Liquidità", prevedendo la possibilità di effettuare il versamento anche in forma rateale (massimo 4 rate).

Ora, il c.d. "Decreto Agosto", recentemente pubblicato sulla G.U., ha previsto un'ulteriore rateazione (massimo 24 rate) limitatamente al 50% delle somme in scadenza alla predetta data, con il versamento della prima rata entro il 16.1.2021.

Lo stesso Decreto è intervenuto anche in materia di:

- *seconda / unica rata dell'acconto 2020 prevedendo, a favore dei soggetti ISA, la proroga al 30.4.2021 del relativo termine di versamento. Ciò a condizione che il fatturato / corrispettivi del primo semestre 2020 sia diminuito di almeno il 33% rispetto a quello dello stesso periodo del 2019;*
- *sospensione dei versamenti relativi a cartelle di pagamento / avvisi.*

Tra le novità contenute nel c.d. "Decreto Rilancio", è prevista, con riferimento ai versamenti / adempimenti, la proroga al 16.9.2020:

- della ripresa dei **versamenti tributari / contributivi** sospesi dagli artt. 61 e 62, DL n. 18/2020, c.d. "Decreto Cura Italia", nonché dall'art. 18, DL n. 23/2020, c.d. "Decreto Liquidità";
- dei versamenti delle **somme dovute a seguito dei controlli automatizzati e formali** delle dichiarazioni nonché risultanti da atti di accertamento con adesione, conciliazione, mediazione, ecc. scadenti in un determinato periodo;
- dei versamenti delle somme in scadenza nel periodo 9.3 - 31.5.2020 riferite alle **definizioni agevolate** previste dal DL n. 119/2018 (definizione agevolata PVC, atti del procedimento di accertamento, ecc.);
- dei versamenti delle somme in scadenza nel periodo 8.3 - 31.8.2020 riferite a **cartelle di pagamento**, avvisi di accertamento esecutivi, ecc.

Recentemente, con la pubblicazione sul Supplemento Ordinario n. 30/L alla G.U 14.8.2020, n. 203 del DL n. 104/2020, c.d. "Decreto Agosto" il Legislatore ha previsto:

- **un'ulteriore rateizzazione** (massimo 24 rate) limitatamente al 50% delle somme in scadenza al 16.9.2020, con il versamento della prima rata entro il 16.1.2021 (art. 97);
- la **proroga al 30.4.2021, a favore dei soggetti ISA**, del termine di **versamento della seconda / unica rata dell'acconto 2020**, a condizione che il fatturato / corrispettivi del primo semestre 2020 sia diminuito di almeno il 33% rispetto a quello dello stesso periodo del 2019 (art. 98);
- la **proroga al 30.11.2020** (il precedente termine era fissato al 30.9.2020) dei versamenti delle somme in scadenza nel periodo 8.3 - 15.10.2020 (anziché 31.8.2020) riferite a cartelle di pagamento, avvisi di accertamento esecutivi, ecc. (art. 99).

ULTERIORE RATEIZZAZIONE DEL 50% DELLE SOMME IN SCADENZA AL 16.9.2020

Come sopra accennato:

- il DL n. 18/2020, c.d. "Decreto Cura Italia", ha disposto la sospensione di alcuni termini dei **versamenti tributari / contributivi**, scadenti, in linea generale, **entro il mese di marzo** e dei relativi **adempimenti in scadenza fino al 31.5.2020**. Con riferimento ai **versamenti**, la ripresa è stata fissata, in generale, al 31.5.2020 (differito all'1.6 essendo il 31.5 domenica);
- l'art. 18, DL n. 23/2020, c.d. "Decreto Liquidità", ha disposto la sospensione fino al 30.6.2020 dei versamenti tributari / contributivi / premi INAIL **scadenti nei mesi di aprile / maggio 2020**.

Successivamente, l'art. 127, DL n. 34/2020, c.d. "Decreto Rilancio", ha disposto:

- la proroga dall'1.6 al **16.9.2020** della **ripresa dei versamenti** sospesi dal c.d. "Decreto Cura Italia" prevedendo, entro tale data, il versamento:
 - in **unica soluzione**;
 - della **prima rata** qualora il contribuente scelga la rateizzazione, consentita fino ad un massimo di **4 rate mensili**.

Entro il 16.9.2020 e con le medesime modalità (unica soluzione, massimo 4 rate) è stato altresì prorogato il **versamento delle ritenute non operate** ex DM 24.2.2020 nel periodo 21.2 - 31.3 da parte dei soggetti della **"zona rossa" di prima istituzione** (per la **Regione Lombardia**: Bertonico, Casalpusterlengo, Castelgerundo, Castiglione D'Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia, Terranova dei Passerini e per la **Regione Veneto**: Vò);

- l'estensione dal 31.5 al **30.6.2020** della **sospensione dei versamenti** di ritenute su redditi di lavoro dipendente / assimilati, contributi previdenziali ed assistenziali / premi INAIL e IVA scaduta nel mese di marzo a favore delle **federazioni sportive** nazionali, enti di promozione sportiva, **associazioni e società sportive**, professionistiche e dilettantistiche.

Anche per tali soggetti i **versamenti sospesi devono essere effettuati entro il 16.9.2020** (unica soluzione / prima rata) anziché entro il 30.6.2020;

- la proroga al **16.9.2020 della ripresa degli adempimenti** relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali / premi INAIL **sospesi nel periodo 2.3 - 30.4.2020** a favore dei **soggetti esercenti le specifiche attività** individuate dall'art. 61, DL n. 18/2020 (imprese turistico-ricettive, agenzie di viaggio e turismo, tour operator, federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive, soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, piscine, soggetti che gestiscono attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar).

Soggetti	DL n. 18/2020	Adempimento / versamento sospeso	Ripresa	
			termine originario	termine prorogato
Imprese del settore ricettivo e altri soggetti di specifici settori (ristoranti, bar e pub, pasticcerie e gelaterie, teatri, cinema, palestre, piscine, ecc.)	Art. 61, commi da 1 a 3	Versamenti (ritenute lavoro dipendente / assimilato, contributi previdenziali / premi INAIL) scaduti nel periodo 2.3 - 30.4.2020	1.6.2020	16.9.2020
		Adempimenti contributivi sospesi nel periodo 2.3 - 30.4.2020	30.6.2020	16.9.2020
		Versamento IVA scaduto il 16.3.2020	1.6.2020	16.9.2020
		Effettuazione ritenute lavoro dipendente / assimilato nel periodo 21.2 - 31.3.2020 (solo per soggetti individuati ex DM 24.2.2020 - Comuni "zona rossa" di prima istituzione Lombardia / Veneto)	1.6.2020	16.9.2020
Federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni / società sportive	Art. 61, comma 5	Versamenti (ritenute lavoro dipendente / assimilato, contributi previdenziali / premi INAIL) scadenti nel periodo 2.3 - 30.6.2020	30.6.2020 (*)	16.9.2020
		Versamento IVA scaduto il 16.3.2020		
Imprese / lavoratori autonomi con ricavi / compensi 2019 fino a € 2 milioni	Art. 62, comma 2	Versamenti (IVA, ritenute lavoro dipendente / assimilato, contributi previdenziali / premi INAIL) scaduti nel periodo 8.3 - 31.3.2020	1.6.2020	16.9.2020
Imprese / lavoratori autonomi Province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza	Art. 62, comma 3	Versamenti IVA scaduti nel periodo 8.3 - 31.3.2020	1.6.2020	16.9.2020
Soggetti individuati ex DM 24.2.2020 (Comuni "zona rossa" di prima istituzione Lombardia / Veneto)	Art. 62, comma 4	Versamenti tributari scaduti nel periodo 21.2 - 31.3.2020	1.6.2020	16.9.2020
		Adempimenti tributari scaduti nel periodo 21.2 - 31.3.2020	30.6.2020	---

(*) per l'IVA scaduta il 16.3 il termine, originariamente stabilito all'1.6, è stato così prorogato in sede di conversione del DL n. 18/2020.



Il DL n. 34/2020, con l'art. 126, comma 3, ha **prorogato al 16.9.2020** anche l'effettuazione dei **versamenti e adempimenti in scadenza nel periodo 23.2 - 30.4.2020 relativi a contributi previdenziali ed assistenziali / premi INAIL** la cui sospensione è stata disposta dall'art. 5, DL n. 9/2020 a favore dei soggetti individuati ex DM 24.2.2020 (Comuni "zona rossa" di prima istituzione Lombardia / Veneto).

L'art. 126 del citato DL n. 34/2020 ha altresì prorogato dal 30.6 al **16.9.2020** la ripresa dei versamenti sospesi dal c.d. "Decreto Liquidità" prevedendo, entro tale data, il versamento:

- in **unica soluzione**;

- della **prima rata** qualora il contribuente scelga la rateizzazione, consentita fino ad un massimo di **4 rate mensili**.

Soggetti		DL n. 23/2020	Versamento sospeso	Ripresa versamento
Imprese / lavoratori autonomi con ricavi / compensi 2019 non superiori a € 50 milioni	riduzione di almeno il 33% di fatturato / corrispettivi marzo 2020 rispetto a marzo 2019	Art. 18, commi 1 e 2	IVA, ritenute lavoro dipendente / assimilato, contributi previdenziali / premi INAIL scadenti a aprile 2020	16.9.2020
	riduzione di almeno il 33% di fatturato / corrispettivi aprile 2020 rispetto a aprile 2019		IVA, ritenute lavoro dipendente / assimilato, contributi previdenziali / premi INAIL scadenti a maggio 2020	
Imprese / lavoratori autonomi con ricavi / compensi 2019 superiori a € 50 milioni	riduzione di almeno il 50% di fatturato / corrispettivi marzo 2020 rispetto a marzo 2019	Art. 18, commi 3 e 4	IVA, ritenute lavoro dipendente / assimilato, contributi previdenziali / premi INAIL scadenti a aprile 2020	16.9.2020
	riduzione di almeno il 50% di fatturato / corrispettivi aprile 2020 rispetto a aprile 2019		IVA, ritenute lavoro dipendente / assimilato, contributi previdenziali / premi INAIL scadenti a maggio 2020	
Imprese / lavoratori autonomi che hanno iniziato l'attività dall'1.4.2019		Art. 18, comma 5	IVA, ritenute lavoro dipendente / assimilato, contributi previdenziali / premi INAIL scadenti a aprile / maggio 2020	16.9.2020
Enti non commerciali (compresi ETS, enti religiosi civilmente riconosciuti, esercenti attività non in regime d'impresa)		Art. 18, comma 5	ritenute lavoro dipendente / assimilato, contributi previdenziali / premi INAIL scadenti a aprile / maggio 2020	16.9.2020

Il differimento dal 30.6 al **16.9.2020 della ripresa dei versamenti sospesi** interessa anche i soggetti esercenti attività d'impresa / lavoro autonomo con domicilio fiscale / sede legale o operativa nelle **Province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza** relativamente a:

- IVA in scadenza nei mesi di aprile e maggio** la cui sospensione è riconosciuta:
 - a prescindere dai ricavi / compensi 2019;
 - in presenza di una **riduzione del fatturato / corrispettivi di almeno il 33%** rispettivamente nel mese di marzo 2020 rispetto a quelli del mese di marzo 2019 e nel mese di aprile 2020 rispetto a quelli del mese di aprile 2020;
- ritenute** alla fonte su redditi di lavoro dipendente / assimilati e **contributi** previdenziali / premi INAIL, la cui sospensione è subordinata alla **riduzione del fatturato / corrispettivi di almeno il 33% (50% se ricavi / compensi 2019 sono superiori a € 50 milioni)** rispettivamente nel mese di marzo 2020 rispetto a quelli del mese di marzo 2019 e nel mese di aprile 2020 rispetto a quelli del mese di aprile 2020.


Soggetti		DL n. 23/2020	Versamento sospeso	Ripresa versamento
Imprese / lavoratori autonomi con domicilio / sede a Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi, Piacenza	riduzione di almeno il 33% di fatturato / corrispettivi marzo 2020 rispetto a marzo 2019	Art. 18, comma 6	IVA scadente a aprile 2020	16.9.2020
	riduzione di almeno il 33% di fatturato / corrispettivi aprile 2020 rispetto a aprile 2019		IVA scadente a maggio 2020	

Imprese / lavoratori autonomi con domicilio / sede a Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi, Piacenza con ricavi / compensi 2019 non superiori a € 50 milioni	riduzione di almeno il 33% di fatturato / corrispettivi marzo 2020 rispetto a marzo 2019	Art. 18, comma 6	ritenute lavoro dipendente / assimilato, contributi previdenziali / premi INAIL scadenti a aprile 2020	16.9.2020
	riduzione di almeno il 33% di fatturato / corrispettivi aprile 2020 rispetto a aprile 2019		ritenute lavoro dipendente / assimilato, contributi previdenziali / premi INAIL scadenti a maggio 2020	
Imprese / lavoratori autonomi con domicilio / sede a Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi, Piacenza con ricavi / compensi 2019 superiori a € 50 milioni	riduzione di almeno il 50% di fatturato / corrispettivi marzo 2020 rispetto a marzo 2019	Art. 18, comma 6	ritenute lavoro dipendente / assimilato, contributi previdenziali / premi INAIL scadenti a aprile 2020	16.9.2020
	riduzione di almeno il 50% di fatturato / corrispettivi aprile 2020 rispetto a aprile 2019		ritenute lavoro dipendente / assimilato, contributi previdenziali / premi INAIL scadenti a maggio 2020	

Si rammenta che i **soggetti esercenti le specifiche attività** individuate dall'art. 61, DL n. 18/2020 (imprese turistico-ricettive, agenzie di viaggio e turismo, tour operator, federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive, soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, piscine, soggetti che gestiscono attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar), qualora **non rientrino nei parametri** stabiliti per fruire della sospensione disposta dall'art. 18, DL n. 23/2020, usufruiscono della **sospensione** prevista dal citato DL n. 18/2020 **fino al 30.4**, con **ripresa ora prorogata dall'1.6 al 16.9.2020** (ovvero fino al 30.6 per le federazioni sportive, enti di promozione sportiva ed associazioni / società sportive, con ripresa il 16.9.2020).

Ora, l'art. 97, DL n. 104/2020, c.d. "Decreto Agosto", prevede la possibilità di effettuare i predetti versamenti, **senza applicazione di sanzioni / interessi**:


- per un importo pari al **50% delle somme sospese**:
 - in **unica soluzione entro il 16.9.2020**;
 - in un **massimo di 4 rate mensili** di pari importo (prima rata entro il 16.9.2020);
- per il **restante 50%** in un **massimo di 24 rate mensili** di pari importo (prima rata entro il 16.1.2021).



Considerato che la nuova disposizione rappresenta una facoltà a favore dei contribuenti è possibile comunque effettuare il versamento dell'intera somma dovuta al 16.9.2020 sulla base delle disposizioni introdotte dal c.d. "Decreto Rilancio" (unica soluzione, massimo 4 rate).

Di conseguenza, il contribuente ha a disposizione 2 alternative:

- riprendere i versamenti sospesi fino al 16.9.2020 in base alle disposizioni previste dal c.d. "Decreto Rilancio";
- riprendere i versamenti sospesi fino al 16.9.2020 **limitatamente al 50% delle somme dovute** in base alle disposizioni previste dal c.d. "Decreto Rilancio" e beneficiare dell'**ulteriore rateizzazione** (limitatamente al restante 50%) introdotta dal c.d. "Decreto Agosto".



PROROGA VERSAMENTO ACCONTI 2020

Con il DPCM 27.6.2020 è stata disposta la proroga al 20.7.2020 (20.8 con la maggiorazione dello 0,40%) del termine per il versamento del **saldo 2019** e del **primo acconto 2020** delle imposte sui redditi / IRAP (per i soggetti che non potevano beneficiare dell'esenzione prevista dal DL n. 34/2020, c.d. "Decreto Rilancio"), in scadenza il 30.6.2020, nonché del saldo IVA 2019 a favore dei **soggetti ISA**.

La proroga riguarda(va) i soggetti:

- con ricavi / compensi non superiori a € 5.164.569;
- esercenti un'attività d'impresa / lavoro autonomo per la quale è stato approvato il relativo ISA, a prescindere dall'applicazione o meno dello stesso (compresi i contribuenti minimi / forfetari e quelli che dichiarano una causa di esclusione dagli ISA).

La proroga si estende(va) anche ai **soggetti che partecipano**, ai sensi degli artt. 5, 115 e 116, TUIR, a **società / associazioni / imprese "interessate" dagli ISA**, ossia a:

- collaboratori dell'impresa familiare / coniuge dell'azienda coniugale;
- soci di società di persone;
- soci di associazioni professionali;
- soci di società di capitali trasparenti.

Relativamente alle società di capitali con esercizio coincidente con l'anno solare, posto che l'approvazione del bilancio 2019 è stata stabilita entro 180 giorni dall'art. 106, DL n. 18/2020, c.d. "Decreto Cura Italia", la stessa risulta(va) applicabile in caso di **approvazione del bilancio entro il mese di maggio**.

In caso di **approvazione del bilancio entro il 28.6.2020**, usufruendo del maggior termine di 180 giorni, il versamento doveva essere effettuato entro il 31.7.2020 senza alcuna maggiorazione ovvero dall'1.8 al 31.8.2020 (il 30.8 cade di domenica) con la maggiorazione dello 0,40%.

Ora, a favore dei predetti soggetti, il c.d. "Decreto Agosto" prevede la proroga anche del termine di **versamento della seconda / unica rata dell'acconto 2020** delle imposte sui redditi / IRAP.

Il nuovo termine di versamento è fissato al **30.4.2021** (anziché 30.11.2020).



Per poter beneficiare della proroga in esame è necessario che il soggetto abbia subito una **riduzione del fatturato / corrispettivi del primo semestre 2020 di almeno il 33%** rispetto a quello del primo semestre 2019.

SOSPENSIONE VERSAMENTI CARTELLE DI PAGAMENTO / AVVISI

Il DL n. 34/2020, c.d. "Decreto Rilancio" ha disposto la **proroga** dal 31.5 al **31.8.2020** del termine stabilito dal comma 1 dell'art. 68, DL n. 18/2020. Di conseguenza relativamente alle somme derivanti da:

- **cartelle di pagamento** emesse dall'Agente della riscossione
- **avvisi di accertamento e avvisi di addebito INPS esecutivi** ex artt. 29 e 30, DL n. 78/2010
- atti di accertamento esecutivi emessi dall'Agenzia delle Dogane ai fini della riscossione delle risorse proprie dell'UE e dell'IVA all'importazione
- atti di ingiunzione fiscale emessi dagli Enti territoriali ex RD n. 639/1910
- atti esecutivi emessi dagli Enti locali ai sensi dell'art. 1, comma 792, Finanziaria 2020

risultano sospesi i termini di versamento in scadenza

nel periodo **8.3 - 31.8.2020**

I versamenti sospesi devono essere effettuati in **unica soluzione** entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione, ossia **entro il 30.9.2020**.

Ora, con la modifica del comma 1 del citato art. 68, la sospensione è **ulteriormente differita al 15.10.2020**, con la conseguenza che i versamenti sospesi devono essere effettuati in **unica soluzione entro il 30.11.2020**.

Infine, per effetto della modifica del comma 2-ter del citato art. 68, è previsto che relativamente ai **piani di dilazione in essere all'8.3.2020** e ai provvedimenti di accoglimento emessi con riferimento alle richieste presentate **fino al 15.10.2020** (anziché 31.8.2020), la decadenza dal beneficio della rateazione con conseguente iscrizione a ruolo dell'intero importo ancora dovuto si determina in caso di **mancato pagamento**, nel periodo di rateazione, **di 10 rate**, anche non consecutive.

■

RIPRODUZIONE VIETATA